



# COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

---

## **Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del comitato per le pari opportunità**

### Indice

Premessa.

Articolo 1. Istituzione e durata.

Articolo 2. Finalità.

Articolo 3. Composizione.

Articolo 4. Obiettivi.

Articolo 5. Modalità di funzionamento.

Articolo 6. Compiti e funzioni.

Articolo 7. Sede.

Articolo 8. Risorse e strumenti.

Articolo 9. Diritto di accesso.

Articolo 10. Pubblicità del regolamento.

Articolo 11. Norme finali.

## Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione del comitato pari opportunità del comune di Campogalliano e detta le norme di carattere generale relative al suo funzionamento.

## Articolo 1. Istituzione e durata

1. Presso il comune di Campogalliano è istituito il comitato pari opportunità, in attuazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della costituzione italiana e dalle leggi di pari opportunità vigenti tra cui: la legge n. 125 del 10 aprile 1991, il decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000, i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi economici collettivi.
2. I componenti
  - a) devono possedere requisiti di specifica competenza e/o esperienza in materia di pari opportunità;
  - b) sono nominati con apposito atto deliberativo della giunta comunale;
  - c) rimangono in carica quattro anni e comunque per la durata del mandato amministrativo;
  - d) continueranno ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti;
  - e) possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

## Articolo 2. Finalità.

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la costituzione ed il funzionamento del comitato pari opportunità del comune di Campogalliano, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

## Articolo 3. Composizione.

1. Il comitato pari opportunità, di seguito indicato come CPO, è composto da:
  - a) un rappresentante dell'ente con funzioni di presidente, individuato tra i dipendenti con qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa;
  - b) un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;
  - c) da un numero di funzionari (dirigenti/dipendenti) rappresentanti dell'ente, pari ai componenti designati dalle organizzazioni sindacali.
2. Per ciascun componente è prevista la nomina di un supplente che parteciperà ai lavori del comitato nel caso in cui il corrispondente effettivo sia impossibilitato a partecipare.
3. Il consigliere o la consigliera di parità della provincia di Modena è invitato permanente alle sedute del comitato. Le convocazioni e i verbali devono essere trasmessi all'ufficio del consigliere o della consigliera di parità.
4. L'assessore o il consigliere alle pari opportunità del comune di Campogalliano è invitato permanente alle sedute del comitato.
5. Il presidente affida ad un componente del comitato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

#### Articolo 4. Obiettivi.

1. In adempimento alle prescrizioni dei vigenti CCNL ed accordi economici collettivi, la costituzione del CPO è finalizzata ai seguenti obiettivi:
  - a) garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento al lavoro (articolo 37 della costituzione italiana);
  - b) promuovere le azioni positive previste dalla legge n. 125 del 1991 (in particolare l'articolo 1, comma 2) e dalla direttiva della Presidenza del consiglio dei ministri del 27 marzo 1997;
  - c) svolgere studi, ricerche ed analisi finalizzate ad individuare misure idonee a creare condizioni di pari opportunità tra le lavoratrici ed i lavoratori;
  - d) promuovere le iniziative rivolte ad attuare le direttive dell'Unione europea per l'affermazione delle pari opportunità delle lavoratrici e dei lavoratori, al fine di rimuovere comportamenti lesivi o molesti;
  - e) stabilire rapporti di collaborazione con gli organismi di parità, pari opportunità e associazioni al fine di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

#### Articolo 5. Modalità di funzionamento.

1. Nel caso in cui uno dei componenti del CPO, ad eccezione del presidente, cessi prima della fine del quadriennio, questi verrà sostituito dal rispettivo supplente; in questo caso si provvederà a nominare un nuovo supplente, con le modalità previste dagli articoli 1 e 3. Nel caso in cui il presidente cessi prima della scadenza stabilita, il nuovo presidente verrà nominato con le procedure previste dagli articoli 1 e 3.
2. Il CPO si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre componenti. La convocazione è effettuata per iscritto, salvo casi d'urgenza, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Il presidente, qualora impossibilitato a partecipare, può delegare un componente del comitato a presiedere la riunione. In tal caso il componente con funzioni di presidente viene sostituito dal rispettivo supplente.
4. In caso di impedimento di un componente a partecipare alla riunione, il componente effettivo dovrà avvisare almeno un giorno prima il supplente che, di diritto, lo sostituirà con tutti i poteri.
5. Per la validità delle riunioni del comitato occorre la presenza del presidente, o del suo delegato, e di almeno la metà degli altri componenti.
6. Le assenze dalle sedute regolarmente convocate devono essere giustificate per iscritto.
7. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico.
8. Durante le riunioni deve essere redatto un verbale che, una volta approvato, deve essere trasmesso al sindaco, a tutti gli assessori, alle rappresentanze sindacali (RSU) ed al consigliere o alla consigliera di parità della provincia di Modena.
9. I componenti del CPO, nell'espletamento delle attività previste dal programma di lavoro, sono considerati in servizio ad ogni effetto.

10. Il CPO ha la facoltà di invitare a partecipare alle riunioni anche persone esterne ed avvalersi, a seconda degli argomenti trattati, di esperti esterni, che possono partecipare alle sedute a titolo consultivo, nel rispetto della riservatezza, secondo le modalità che riterrà più opportune.

#### Articolo 6. Compiti e funzioni.

1. Nello svolgimento delle proprie attività il CPO può:
  - a) fornire il parere, obbligatorio ma non vincolante, all'amministrazione sul "piano triennale per le azioni positive" previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 196 del 2000; tale parere dovrà essere articolato in una relazione scritta nella quale sono prese in considerazione l'efficacia, l'opportunità e l'economicità delle proposte;
  - b) segnalare fatti o circostanze di discriminazione, diretta o indiretta, inclusi i comportamenti mobbizzanti;
  - c) facilitare la divulgazione della cultura di genere, al fine di creare buone prassi e di facilitare l'integrazione femminile e maschile all'interno delle varie organizzazioni;
  - d) proporre e organizzare iniziative culturali e sociali in cui siano protagoniste le donne dell'ente;
  - e) riconoscere la peculiarità della presenza femminile, la differenza all'interno dell'ente, anche attraverso la rimozione di forme di linguaggio rivolte ed indirizzate esclusivamente al maschile;
  - f) bandire dal luogo di lavoro le molestie;
  - g) pubblicizzare periodicamente tra i dipendenti dell'ente l'attività svolta ed i risultati raggiunti, anche attraverso la pubblicazione presso la bacheca e/o l'albo comunale.

#### Articolo 7. Sede.

1. Il CPO si riunisce in locale idoneo messo a disposizione dall'amministrazione comunale che deve fornire ogni supporto logistico utile all'espletamento delle funzioni.

#### Articolo 8. Risorse e strumenti.

1. L'amministrazione fornisce al comitato gli atti, le informazioni, la documentazione necessari per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri obiettivi.
2. Le iniziative del comitato accolte dall'amministrazione verranno finanziate con risorse previste nel piano esecutivo di gestione.

#### Articolo 9. Diritto di accesso.

1. Il consenso al trattamento delle informazioni per lo svolgimento dei fini istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, deve essere prestato al presidente del CPO. I dati verranno conservati in archivio cartaceo/automatizzato, inaccessibile a terzi in quanto protetto da chiave/password, per il tempo strettamente necessario all'adempimento dei fini istituzionali di cui sopra. I dati sensibili non saranno in alcun modo diffusi.
2. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il presidente del CPO e che il responsabile del trattamento dei

medesimi dati è il presidente del CPO. Le informazioni che il CPO deve rendere ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 sono contenute nel "Documento privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso l'ufficio personale.

Articolo 10.  
Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento è inviata, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, ai componenti del CPO, una volta nominati, al segretario generale, ai responsabili degli uffici e dei servizi, alla RSU, al consigliere o alla consigliera di parità della provincia di Modena.

Articolo 11.  
Norme finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.